

PATTO DI SUSSIDIARIETA' RIGUARDANTE LA DISPONIBILITA' A INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO DA PARTE DI PERSONE IN POSSESSO DI IDONEA ABILITAZIONE – Art. 14, Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva (D.C.C. 2 marzo 2017, n. 10)

TRA

Il Comune di Verona (d'ora innanzi: "Comune"), con sede in Verona, Piazza Bra, 1, P. I.V.A. e C.F. 00215150236, rappresentato ai fini del presente Patto di Sussidiarietà dal dott. Giuseppe Baratta, Dirigente Direzione Affari Generali, nato a Carrara, il 29/03/1958, legittimato ai sensi dell'art. 107, D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e dell'art. 80, Statuto comunale, domiciliato per tale funzione presso la sede del Comune,

E

l'Associazione Nazionale Insigniti Onoreficienze Cavalleresche (A.N.I.O.C.), con sede in Piazza Bra, 10, 37121 (Vr), C.F.: 93284460230 (d'ora innanzi "Associazione") ai fini di interesse rappresentata da Giuliano Luigi Bissolo, autorizzato alla sottoscrizione del presente Patto,

PREMESSO CHE:

- L'articolo 118, comma 4, della Costituzione, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- L'articolo 3, comma 5, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (*Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali*) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- L'art. 2, comma 2, L.R. n. 11/2001 s.m.i., richiama l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale per l'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite alle autonomie locali;
- L'art. 3, comma 1, dello Statuto comunale, prevede che l'azione del Comune si ispiri al principio di sussidiarietà, sia nel rapporto con gli altri enti pubblici, sia nei confronti dei soggetti privati della società civile, senza volersi sostituire ad essi nella possibilità di efficaci interventi;
- In attuazione delle previsioni di cui sopra, il Comune ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 2 marzo 2017, n. 10, il *Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva* (d'ora innanzi: "Regolamento"), che disciplina la collaborazione tra Comune e cittadini, singoli od associati, per la cura e valorizzazione dei beni comuni della città, mediante la stipula di patti di sussidiarietà (art. 14, Regolamento);
- Con Decisione di Giunta dell'11 maggio 2017, n. 1015, è stata individuata la Direzione Affari Generali, nella figura del Dirigente in carica, quale struttura del Comune preposta al coordinamento ed attuazione degli interventi di sussidiarietà orizzontale,

VISTE:

- La proposta di sussidiarietà P.G. n. 326713, del 28/10/2020 per l'attuazione di interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni della città (Art. 12, Regolamento), pervenuta da parte dell'Associazione e riguardante, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), Regolamento, azioni in materia di salute e qualità della vita;
- La decisione di Giunta comunale n. 1254, del 15/12/2020, favorevole sulla proposta di cui sopra;
- La trasmissione della medesima alle Circoscrizioni, in data 18/01/2021 (P.G. n. 19853), a cui non hanno fatto seguito segnalazioni su eventuali effetti pregiudizievoli della proposta medesima;
- La Determinazione dirigenziale n. 361, del 27/01/2021, di approvazione dello Schema di Patto di sussidiarietà in oggetto, cui il presente Patto si conforma,

SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE:

1. OBIETTIVI

Il presente Patto disciplina l'oggetto e le modalità di attuazione degli interventi di cura e valorizzazione di uno spazio pubblico, così come indicati dal punto n. 2, in conformità alla richiesta presentata dall'Associazione.

Qualora risulti necessario od opportuno, in sede di realizzazione delle attività, le modalità dell'intervento potranno essere nuovamente concordate tra i soggetti sottoscrittori.

2. OGGETTO DELLE AZIONI DI CURA E VALORIZZAZIONE

L'Associazione si impegna a svolgere, attraverso persone in possesso di idonea abilitazione, attività di primo soccorso a favore della collettività, sull'intero territorio cittadino. Più precisamente, l'Associazione si rende disponibile ad essere presente presso parchi cittadini ed altre zone della città, indicate dagli Uffici e ad eventuale supporto delle istituzioni, con un defibrillatore semi-automatico trasportabile. L'Associazione mette, altresì, a disposizione le competenze di un medico veterinario per illustrare procedure di primo soccorso veterinario.

Gli interventi ora elencati tengono in adeguata considerazione le indicazioni del R.U.P., di cui al successivo punto n. 4.

3. DURATA, CAUSE DI SOSPENSIONE, CESSAZIONE E REVOCA DELLA COLLABORAZIONE

Il presente Patto di Sussidiarietà ha una durata di 1 (uno) anno dalla data di sottoscrizione.

È onere dell'Associazione, mediante il referente di cui al punto 4, dare immediata comunicazione al Comune di ogni eventuale sospensione, cessazione od evento che possa incidere sulle azioni di cui al punto n. 2.

Viene, in ogni caso, fatta salva, la facoltà del Comune, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione, di revocare il presente Patto di Sussidiarietà.

La comunicazione delle ipotesi di sospensione, cessazione, revoca della collaborazione avviene con comunicazione scritta e motivata.

Allo scadere del Patto e negli altri casi di cui al presente punto, nulla è dovuto, a titolo di rimborso o indennizzo, all'Associazione.

4. MODALITA', LIMITI, ADEGUAMENTO E SOSTENIBILITA' DELLA COLLABORAZIONE

Il presente Patto di Sussidiarietà si informa ai principi generali previsti dall'art. 3, Regolamento.

Con riguardo alla cooperazione tra proponenti e Comune per lo svolgimento delle azioni di cui al punto n. 2, ai sensi dell'art. 15, Regolamento, con Determina dirigenziale n. 251, del 18/01/2021, è stato nominato Responsabile Unica del Procedimento (R.U.P.) il dott. Giuseppe Baratta, Dirigente Direzione Affari Generali/Comunicazione Interna/Vice Segreteria Generale.

Il R.U.P. esercita, in qualsiasi momento, tutte le opportune forme di comunicazione, verifica, controllo ed eventuale sospensione delle azioni di cura e valorizzazione, anche mediante la convocazione di riunioni valutative intermedie.

Per lo svolgimento delle attività del Patto, l'Associazione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a), individua nella persona di Giuliano Luigi Bissolo, il proprio referente per tutte le comunicazioni ed ogni altro rapporto riguardante gli aspetti organizzativi della collaborazione.

Il referente viene, altresì, individuato dall'Associazione come supervisore cui spetta la responsabilità di verificare, nello svolgimento degli interventi di cui al punto n. 2, il rispetto delle informative indicate al successivo punto n. 9, nonché il rispetto delle previsioni riguardanti il trattamento dei dati personali di cui i proponenti vengano a conoscenza, anche occasionalmente, per lo svolgimento delle attività di cura e valorizzazione ivi descritte, ai sensi del D.Lgs. n. 193/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

Qualora l'Associazione individui un diverso referente, sarà cura del medesimo provvedere a darne idonea e tempestiva comunicazione al R.U.P.

Si evidenzia che, in conformità ai principi di inclusività ed apertura, gli interventi di cura e valorizzazione elencati al punto n. 2 devono essere organizzati in modo tale da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini, singoli o associati, in possesso dell'idonea abilitazione, indicata al punto n. 5, possano aggregarsi alle attività del Patto.

5. PRESCRIZIONI TECNICHE

Nella realizzazione degli interventi di cui al presente Patto deve essere rispettata ogni eventuale prescrizione tecnica indicata dal R.U.P. In particolare, le abilitazioni per gli interventi di primo soccorso, riferite ai soggetti abilitati alle azioni di cui al punto n. 2 e acquisite d'ufficio, devono essere in corso di validità ai sensi delle azioni medesime, per tutta la durata del Patto. Ciò costituisce condizione imprescindibile per l'attuazione del presente Patto.

6. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

L'Associazione si impegna a trasmettere al Comune, entro un mese dalla scadenza del presente Patto, una rendicontazione sullo svolgimento delle attività di cui al punto n. 2.

Il Comune provvederà a fornire, a tal fine, una apposita Scheda di Rendicontazione, che potrà essere liberamente corredata da materiale fotografico, audio/video e/o multimediale.

Il Comune si impegna, altresì, ad informare la cittadinanza sulle attività di cura e valorizzazione svolte dall'Associazione, pubblicando i materiali di rendicontazione prodotti sulla pagina Web del sito istituzionale dedicata alle Azioni di Sussidiarietà orizzontale.

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare ogni opportuna valutazione sulle attività rendicontate mediante sopralluoghi.

8. FORME DI SOSTEGNO/CONTRIBUTI PREVISTI

Il Comune si impegna a sostenere e a garantire, mediante la pagina Web del sito istituzionale dedicata alle Azioni di Sussidiarietà orizzontale, la massima pubblicizzazione e conoscibilità delle azioni del Patto, nonché i risultati della collaborazione con l'Associazione, che, a tal fine, autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

9. RESPONSABILITA'

Ai sensi dell'art. 30, Regolamento, l'Associazione si impegna ad operare in conformità alle previsioni normative e tenendo conto delle informazioni fornite dal Comune sui rischi specifici esistenti nello spazio in cui vengono effettuati gli interventi di cui al punto n. 2), adottando tutti i provvedimenti e le cautele necessari per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità al riguardo, limitatamente al tempo di presenza da parte dei soggetti indicati dall'Associazione nei luoghi individuati. A tal fine, l'Associazione individua, come supervisore responsabile della verifica del rispetto di suddette previsioni, Giuliano Luigi Bissolo.

Sono, altresì, consultabili le previsioni in materia rese disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (www.lavoro.gov.it).

Viene fatta salva la considerazione di ogni ulteriore prescrizione ed indicazione comunicata da parte del R.U.P.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. n), Regolamento, per la copertura assicurativa a danni arrecati a terzi o al Comune nel corso dell'attuazione degli interventi in sussidiarietà, si demanda ad idonea polizza assicurativa, stipulata dall'Associazione a propria cura e spese.

L'Associazione si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività, di cui al punto n. 2), quanto previsto dal presente Patto e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

L'Associazione si impegna, altresì, a compilare un apposito Registro, fornito dal Comune e riguardante le persone che operano per la realizzazione delle attività, da trasmettere al R.U.P. secondo le modalità e la periodicità da concordarsi con lo stesso.

10. PREVISIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Patto di Sussidiarietà, si rimanda all'osservanza del Regolamento.

Costituisce parte integrante del Patto lo Statuto dell'*Associazione Nazionale Insigniti Onoreficienze Cavalleresche* (A.N.I.O.C.), conservato agli atti.

Verona, 28/01/2021

f.to per il Comune
il Dirigente Direzione Affari Generali
dott. Giuseppe Baratta

f.to. per *l'Associazione Nazionale Insigniti
Onoreficienze Cavalleresche*
Cav. Giuliano Luigi Bissolo